



Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

ON. TRIBUNALE DI MESSINA

– SEZIONE LAVORO –

(G.U.L. Rosa Bonazinga ; R.G. 6017/2023; Ud. 12/07/2024)

Memoria difensiva per il giudizio di merito

Per il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Messina** (C.F.: 80005000833), in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla Dr.ssa Alessandra Meliadó (C.F. MLDSL74R62F158L), funzionario in servizio presso lo stesso ufficio territoriale, legalmente domiciliata per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 D. Lgs 165/2001 , presso la sede del predetto Ambito Territoriale di Messina, sita in Messina, Via San Paolo. 361 ex IAI, pec: uspme@postacert.istruzione.it;

resistente

contro

PROF.SSA DUCA ANNAMARIA , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Tribulato

ricorrente

FATTO

Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare la prof.ssa Duca Annamaria - docente attualmente titolare della classe di concorso A012 (DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO), presso METL00951R - G. MINUTOLI (CORSO SERALE) – lamentava di aver presentato per l'a.s. 2023-2024 domanda di passaggio di ruolo (mobilità professionale) ([Doc.1](#)) - nella compilazione della quale avrebbe negato la disponibilità all'insegnamento presso le scuole carcerarie - e, all'esito dei movimenti, *“di essere stata costretta a firmare l'assunzione in servizio”* relativamente alla la cattedra composta da 19 ore di cui 9 ore presso il predetto Istituto e 10 ore presso la Sede Carceraria di Gazzi.

La ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“- in via cautelare -





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

1) accertare e dichiarare illegittima l'assegnazione della cattedra presso l'I.S. Minutoli (per 9 ore) con completamento orario (10 ore) presso la sede Carceraria di Gazzi;

2) accertare e dichiarare il diritto alla prioritaria assegnazione dell'ulteriore cattedra A012

presente presso l'I.S. Minutoli di Messina (COE tra diversi comuni) assegnata a seguito del trasferimento interprovinciale al sig. Barresi Antonino;

3) accertare e dichiarare il diritto alla assegnazione del posto di insegnamento (A12) parimenti disponibile (sede vacante) presso l'Istituto Caio Duilio illegittimamente assegnato con supplenza annuale;

4) accertare e dichiarare comunque la esenzione / non tenutezza ad effettuare le ore di insegnamento presso la Sede Carceraria di Gazzi perché non era stata data la disponibilità in domanda e per le dedotte condizioni personali (nocività per la propria salute) e familiari (impossibilità di assistenza alla figlia handicappata);

5) si chiede infine in caso di mancanza di posti assegnabili secondo le preferenze indicate in domanda il ripristino della situazione quo-ante con riassegnazione della cattedra in precedenza assegnata presso la scuola media Boer – Verona Trento di Messina;

- nel merito -

1) accertare e dichiarare illegittima l'assegnazione della cattedra presso l'I.S. Minutoli (per 9 ore) con completamento orario (10 ore) presso la sede Carceraria di Gazzi;

2) accertare e dichiarare il diritto alla prioritaria assegnazione dell'ulteriore cattedra A012

presente presso l'I.S. Minutoli di Messina (COE tra diversi comuni) assegnata a seguito del trasferimento interprovinciale al sig. Barresi Antonino;

3) accertare e dichiarare il diritto alla assegnazione del posto di insegnamento (A12) parimenti disponibile (sede vacante) presso l'Istituto Caio Duilio illegittimamente assegnato con supplenza annuale;

4) accertare e dichiarare comunque la esenzione / non tenutezza ad effettuare le ore di insegnamento presso la Sede Carceraria di Gazzi perché non era stata data la disponibilità in domanda e per le dedotte condizioni personali (nocività per la





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

*propria salute) e familiari (impossibilità di assistenza alla figlia handicappata);
5) si chiede infine in caso di mancanza di posti assegnabili secondo le preferenze indicate in domanda il ripristino della situazione quo-ante con riassegnazione della cattedra in precedenza assegnata presso la scuola media Boer – Verona Trento di Messina;”*

Nel procedimento cautelare si costituiva l'Amministrazione resistente chiedendo il rigetto per difetto dei presupposti di legge.

Nelle more del giudizio parte ricorrente presentava domanda di mobilità territoriale ([doc.17](#))

Con ordinanza del 6 giugno 2024 il Tribunale adito rigettava la domanda cautelare. Il giudizio proseguiva per il merito all'udienza già prefissata per il 12 luglio 2024. Con il deposito del presente atto si costituisce in giudizio l'Amministrazione resistente, per la fase di merito, contestando la fondatezza del ricorso proposto e chiedendo il rigetto delle domande formulate per come di seguito argomentato.

DIRITTO

SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE

La ricorrente con la presentazione della domanda di passaggio di ruolo ([doc.1](#)) per l'anno scolastico 2023/2024 (per cui è causa), compilando un ampio spettro di preferenze (tra cui le COE cattedre orario esterne), ha avuto la possibilità di passare dalla scuola secondaria di primo grado a quella secondaria di secondo grado.

Conseguito questo risultato la Prof.ssa Duca Annamaria ha partecipato alla successiva mobilità 2024/2025 ([doc.17](#)) e con provvedimento prot. n. 10224 del 17.05.2024, è stata trasferita con decorrenza 01.09.2024 presso l'I.I. S Verona Trento di Messina, corso diurno, su Cattedra orario interna ([doc. 18](#), [doc.19](#)).

Appare rilevante evidenziare che l'attribuzione di tale sede è avvenuta sulla base della domanda presentata dall'odierna ricorrente ([doc. 17](#)), la quale avendo già ottenuto il primo trasferimento (anno 2023/2024) con la mobilità professionale tramite la dichiarazione di disponibilità anche per cattedre orario esterne (Doc. 1) in questo caso (mobilità 2023/2024) per evitare il rischio di un'assegnazione presso una sede di completamento non gradita – posto che la scelta è limitata alla sede di titolarità e non a quella di completamento – ha ristretto il proprio spettro di preferenze evitando di





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

barrare il punto 42 disponibilità a cattedre orario esterne del modulo – domanda mobilità’ territoriale 2024/2025 ([doc.17](#)), a differenza della precedente domanda di mobilità professionale 2023/2024 ([doc.1](#)) in cui invece – per ampliare al massimo le possibilità di ottenimento del trasferimento ambito - aveva flaggato il corrispondente punto 34 (disponibilità a cattedre orario esterne)

Con tale domanda di trasferimento ([doc.17](#)) anno 2024/2025 per la classe di concorso A012 (nella scuola secondaria di secondo grado), limitata alle sole Cattedre Orario Interna, l’odierna ricorrente ha ottenuto quale sede di titolarità, la sede di suo gradimento, sia come tipologia di posto (diurno – cattedra orario interna), sia all’interno del Comune di assistenza del figlio disabile e quindi è venuto meno – ammesso che sussistesse in origine - il periculum in mora, tenuto conto che - ai sensi del decreto Assessoriale 668 del 7.04.2023 ([doc.20](#) e [doc.21](#)) – le lezioni termineranno in data 8 giugno 2023 ed è altresì venuto meno l’interesse ad una statuizione sul merito avendo la docente conseguito in via definitiva il bene cui ambiva.

Pertanto si chiede che il Giudice Voglia dichiarare la carenza sopravvenuta di interesse ad agire

NEL MERITO DEL GIUDIZIO

La ricorrente – contrariamente a quanto dalla stessa affermato in ricorso non è stata affatto costretta ad alcunchè.

Ella ha presentato domanda volontaria di mobilità professionale (anno 2023/2024) formulando scelte di sedi che sono state valutate in sincrono con tutte le domande di mobilità.

1)LEGITTIMITA’ DELL’ASSEGNAZIONE DELLA DOCENTE DUCA ANNAMARIA SU COE (CATTEDRA ORARIO ESTERNA) COMPOSTA DA 9 ORE I.I.S MINUTOLI - CORSO SERALE COD. MECC.METL00951R + 10 ORE PRESSO I.I.S MINUTOLI - SEDE CARCERARIA GAZZI – COD. Mecc. METL00902C.

La ricorrente chiede in via principale che venga accertata l’illegittimità del passaggio di ruolo (mobilità professionale) disposto con provvedimento del Ministero dell’Istruzione- Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, muovendo dal





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

presupposto che la stessa nella domanda di passaggio di ruolo (mobilità professionale) ([doc. 1](#)) avrebbe negato “...la disponibilità all’insegnamento presso le scuole carcerarie...”.

Tale argomentazione è palesemente erranea, come peraltro ribadito dall’Ufficio Scolastico Provinciale ([doc.2](#)) in riscontro alla nota (cfr fascicolo controparte allegato 3) avente ad oggetto l’impugnativa della cattedra assegnata, per i motivi che di seguito verranno enucleati.

Per comprendere compiutamente le modalità di assegnazione delle sedi e della tipologia di cattedra nelle operazioni di mobilità (professionale e territoriale), occorre effettuare una premessa che attiene alle regole di compilazione della domanda, come disciplinate dal C.C.N.I sulla mobilità del personale docente.

L’articolo 6 rubricato “Procedimento nei trasferimenti e nei passaggi” al comma 1 del predetto [C.C.N.I](#) stabilisce espressamente che “*Ciascun docente potrà esprimere con un’unica domanda fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province*”.

La norma, pertanto, attribuisce al docente – che intenda avvalersi della mobilità territoriale o professionale - due modalità attraverso cui esprimere le preferenze:

1. **“indicare le scuole”**, (cosiddette preferenze analitiche o puntuali); in tali casi, il docente potrà inserire in domanda il codice meccanografico delle singole istituzioni scolastiche, quale sede di organico, come chiarito nell’articolo 9 comma 4 [CCNI](#), secondo cui “*L’organico delle scuole secondarie di I e II grado è richiedibile mediante l’indicazione del codice sede di organico risultante dai bollettini*”;
2. **Indicare il “codice sintetico dei comuni e dei distretti”** (cosiddetta preferenza sintetica). Come si desume dall’articolo 6 c. 5 [C.C.N.I](#) con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico e per tale motivo, il comma 7 del medesimo articolo chiarisce che “*Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per le sedi di organico dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti nonché dei percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti negli istituti secondari di secondo grado [...] è*





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

necessario, in caso di preferenza sintetica (comune o distretto o provincia), esprimere o meno la preferenza per tali tipologie”.

A ciò si aggiunga che secondo l'articolo 12 c. 3 di cui al [CCNI](#), rubricato percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti delle scuole secondarie di secondo grado, *“Nel caso in cui l'insegnante adoperi preferenze di tipo sintetico (comune, distretto, provincia), poiché tali preferenze non comprendono cattedre o cattedre orario con titolarità in corsi serali, il medesimo, qualora desideri essere assegnato anche su tali cattedre, deve farne esplicita richiesta nella apposita casella del modulo-domanda. Tale richiesta vale per tutte le preferenze sintetiche espresse non essendo differenziabile a livello di singola preferenza”.*

Dalla lettura della normativa di riferimento emerge chiaramente che, **qualora il docente esprima preferenza sintetica e voglia far valere la preferenza della sede di titolarità in cui si chiede il trasferimento/passaggio, oltre che per il corso diurno, anche per i percorsi relativi all'istruzione per adulti** (intendendosi per tali le sedi dei corsi serali e delle sedi carcerarie) **dovrà flaggare la casella relativa ai corsi serali e alle sedi carcerarie.**

E' necessario chiarire che nella compilazione della domanda di passaggio di ruolo([doc. 1](#)) quando si flagga la casella relativa ai corsi serali e alle sedi carcerarie si sta esprimendo una scelta diretta ad individuare la **scuola di titolarità** e non la **eventuale scuola di completamento** che è individuata in associazione alla **scuola di titolarità** in caso di cattedra oraria esterna

Nel modello di domanda presentato dalla docente ([doc. 1](#)) emerge che la docente ha flaggato il punto 32 della domanda, esprimendo la volontà di avere assegnata come **scuola di titolarità** anche i corsi serali, oltre che i corsi diurni.

Avendo la docente espresso la disponibilità a cattedra oraria esterna c.d. COE ([doc 1](#)) ha accettato la possibilità che, ferme le preferenze espresse per la scuola di titolarità, la scuola di completamento potesse essere anche una scuola carceraria .

La costituzione della COE (cattedra oraria esterna) è una prerogativa normativamente attribuita all'amministrazione scolastica in fase di





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

elaborazione degli organici.

Inoltre, l'articolo 6 comma 5 [CCNI](#) stabilisce che *“Secondo l'ordine delle preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola”*. Nel caso di specie la prof.ssa Duca ha acquisito la titolarità presso il corso serale dell'IIS Minutoli su COE, come espresso in domanda. Ciò emerge chiaramente dalla normativa del [C.C.N.I.](#), in quanto ai sensi dell'articolo 11 *“il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l'orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito. Tale completamento potrà essere conferito per tutte le scuole, comprese quelle che abbiano classi a tempo prolungato”*.

La manifesta erroneità delle deduzioni della ricorrente trova conferma nel medesimo articolo 11 [C.C.N.I.](#) laddove viene espressamente stabilito che *“le cattedre costituite su più scuole(da intendersi cattedre orarie esterne) , possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l'orario d'obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d'orario”*.

Dall'analisi della domanda ([doc.1](#)) emerge che la stessa ha inserito dalla preferenza numero 1 alla preferenza numero 12 singole scuole (preferenze puntuali nelle quali indica specificatamente i corsi serali), mentre dalla preferenza numero 13 alla numero 15 preferenze relative ai distretti e all'intera provincia (preferenze sintetiche) . Con riferimento alla preferenza sintetica la ricorrente ha manifestato la volontà di essere assegnata nell'ambito della scuola di titolarità anche presso i corsi serali, circostanza verificatasi nel caso di specie. l'I.I.S Minutoli corso serale, infatti era espresso con preferenza puntuale al n. 11 della domanda ([Doc.1](#))

Al contrario, dalla disamina della citata normativa non può desumersi la correlazione indicata nel ricorso da parte ricorrente, secondo cui il non avere barrato il punto 31 della domanda equivale a *“negare la disponibilità a espletare il proprio servizio presso le sedi carcerarie”*, quale sede di **completamento** della cattedra





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

orario esterna. Piuttosto, il non avere flaggato il suddetto punto 31 consente alla docente di non ottenere, nell'ipotesi di preferenza sintetica, la **titolarità** su sede carceraria.

In altre parole le preferenze esprimibili in domanda ([doc.1](#)) al punto 31 e 32 consentono alla docente di esprimere una preferenza in merito alla scuola di **titolarità**, ma non consentono di scegliere la tipologia della scuola di **completamento** delle COE, come varrà spiegato di seguito

Orbene, la docente - come emerge dal bollettino dei movimenti ([doc. 3](#)) – è stata assegnata a seguito di domanda volontaria su cattedra orario esterna stesso comune con **titolarità** presso l'I.I.S Minutoli corso serale, espresso con preferenza puntuale al n. 11 della domanda ([doc.1](#)) .

Nella procedura di mobilità, infatti, il sistema informativo ministeriale analizza le preferenze espresse in domanda, nell'ordine stabilito dall'articolo 11 c. 6 [C.C.N.I.](#). La norma stabilisce espressamente che “Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, le modalità di assegnazione delle cattedre orario, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d'ufficio, sono le seguenti:

1) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:

- a) le cattedre interne alle scuole;
- b) le cattedre orario esterne stesso comune;
- c) le cattedre orario esterne tra comuni diversi;

2) in caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:

- a) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;
- b) le cattedre orario esterne con completamento all'interno del comune per ciascuna scuola o istituto, secondo l'ordine del bollettino;
- c) le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l'ordine del bollettino.

Ne consegue che nell'attribuzione della sede a seguito della procedura di mobilità, si valutano le preferenze territoriali espresse, nell'ordine con il quale sono state





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

inserite dal docente.

Poiché nell'organico della scuola secondaria di secondo grado, l'amministrazione scolastica può costituire cattedre orario esterne, il docente nella compilazione della domanda ([doc 1](#)) che attiene alla tipologia di cattedra (punto 34) può flaggare la COE; nel caso in cui venga spuntato il punto 34, ciò significa che il docente intende essere soddisfatto per la tipologia di preferenza espressa (analitica o sintetica), anche su a cattedra orario esterna.

Sul punto l'articolo 11 del [CCNI](#) statuisce che *“Nell'indicazione delle preferenze, per le cattedre per le quali è previsto il completamento in una o due scuole i movimenti saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda”*.

Poiché la ricorrente ha manifestato la volontà a vedersi attribuita nella scuola prescelta in domanda le cattedre orario esterne, addirittura anche in diverso comune, le è stata assegnata tale tipologia di cattedra.

Pertanto, nell'ipotesi analoga a quella oggetto di causa, in cui il docente decida di essere soddisfatto su COE, lo stesso può scegliere esclusivamente la scuola sede principale della cattedra (METL00951R I.I.S Minutoli – Corso serale preferenza 11- cfr. [doc. 1](#)), inserendola tra le preferenze, ma non può effettuare alcuna scelta per la sede o le sedi di completamento.

Ciò emerge chiaramente dalla normativa del [C.C.N.I.](#), in quanto ai sensi dell'articolo 11 *“il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l'orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito. Tale completamento potrà essere conferito per tutte le scuole, comprese quelle che abbiano classi a tempo prolungato”*.

La manifesta erroneità delle deduzioni della ricorrente trova conferma nel medesimo articolo 11 [C.C.N.I.](#) laddove viene espressamente stabilito che *“le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l'orario d'obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d'orario”*.





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

Inoltre, l'articolo 6 comma 5 stabilisce che *“Secondo l'ordine delle preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola”*. Nel caso di specie la prof.ssa Duca ha acquisito la titolarità presso il corso serale dell'IIS Minutoli su COE (cattedra oraria esterna), come espresso in domanda.([doc.1](#))

Dalla lettura della predetta normativa emerge chiaramente che il docente può scegliere se essere trasferito sulla cattedra orario interna ovvero sulla COE; e in tal ultimo caso, potrà esprimere la preferenza, mediante l'indicazione delle preferenze sintetiche ovvero analitiche, con riguardo all'istituto di titolarità della cattedra, ma non potrà effettuare alcuna scelta per la sede o le sedi di completamento, essendo la costituzione della COE una prerogativa normativamente attribuita all'amministrazione scolastica in fase di elaborazione degli organici.

Alla luce delle superiori argomentazioni, nonché dall'analisi della normativa contrattuale e dalla verifica delle preferenze espresse in domanda, appare assolutamente errato l'assunto di parte ricorrente secondo cui la prof.ssa Duca Annamaria manifestava la generale indisponibilità all'insegnamento presso la sede carceraria, avendo invero manifestato la volontà ad essere assegnata, quale sede di titolarità presso un corso serale, ma avendo scelto come tipologia di cattedra la COE, il cui completamento non è oggetto di scelta da parte del docente (la ratio di tale disciplina sulla elaborazione della dotazione organica verrà di seguito esplicitata).

Sul punto occorre richiamare, inoltre, l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione n. 7528 del 2021 secondo cui *“In sostanza non vi è in dette ordinanze alcun elemento a sostegno della tesi del ricorrente dovendosi ribadire che il docente, nella mobilità volontaria, deve essere soddisfatto per la sede principale della cattedra ad orario, rientrando nell'ambito di una scelta discrezionale dell'Amministrazione scolastica, sulla base della valutazione delle esigenze degli Istituti scolastici coinvolti, istituire una cattedra con orario esterno”*.

**2) LEGITTIMITA' DELLA COSTITUZIONE DELLA COE
COMPOSTA 9 ORE I.I.S. MINUTOLI - CORSO SERALE COD.
MECC.METL00951R + 10 ORE PRESSO I.I.S MINUTOLI - SEDE
CARCERARIA GAZZI – COD. Mecc. METL00902C.**





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

La contestazione in merito alla composizione della cattedra orario esterna assegnata con la procedura di mobilità alla docente non risulta condivisibile né può essere oggetto di ricorso, in quanto come affermato dalla [sentenza dalla Corte di Cassazione del 17 marzo 2021, n. 7528](#) (che si allega), non sussiste un astratto diritto dell'insegnante a vedersi assegnata e costituita una cattedra orario esterno con l'accorpamento di più spezzoni orari, come volute dalla docente, rientrando tale facoltà nell'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione.

Ad ogni modo per completezza argomentativa, si rappresenta che nel caso di specie, nella elaborazione dell'organico sono stati rispettati i principi stabiliti dalla disciplina scolastica in materia, desumibili dalla lettura in combinato disposto dell'art. 7 [dell'O.M. del 9 luglio del 1996 n. 332](#), dell'art. 441 del D. Lvo n. 297 del 1994, del D.P.R. 81/2009 e della [nota ministeriale prot. n. 26952 del 12.04.2023](#).

Con riferimento alla costituzione delle cattedre orario esterne, l'art. 441 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, rubricato Istituzione delle cattedre e posti orario, stabilisce espressamente al comma 1 che *“negli istituti statali di istruzione secondaria le cattedre sono istituite anche utilizzando le ore di insegnamento disponibili nelle classi funzionanti che non concorrono a costituire un corso completo, purché nel complesso le ore di insegnamento non siano inferiori a quelle previste per l'istituzione di una cattedra della stessa materia”*.

La predetta norma al 2 comma specifica che *“a tal fine sono impiegate anche le ore disponibili nelle sezioni staccate o nelle scuole coordinate o in corsi e classi di altri Istituti funzionanti sia nella stessa sede sia in sede diversa della medesima provincia, sempre che sia facilmente raggiungibile, nonché le ore disponibili dei corsi serali”*.

Tale disposizione viene richiamata [dall'Ordinanza Ministeriale del 9 luglio del 1996 n. 332](#) che regola la definizione degli organici del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.

Specificatamente, l'Art. 7 - *Criteri di costituzione delle cattedre orario*- stabilisce che:

1. Ai fini della costituzione delle cattedre orario si richiama la normativa contenuta nell'art. 441 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Le cattedre orario sono costituite prioritariamente nell'ambito di ciascuna





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

scuola o istituto.

Successivamente per l'utilizzazione massima possibile delle frazioni di ore ai fini dell'istituzione di posti di ruolo in organico tra istituti o scuole in numero non superiore a tre, dovranno essere tenuti presenti i seguenti criteri:

a) conferma, ove possibile, delle cattedre orario già esistenti nell'organico di diritto nel corrente anno scolastico, su cui è assegnato un titolare; tale possibilità si deve ritenere sussistente fino a quando nell'istituto di titolarità esista un numero di ore pari alla metà del corrispondente orario di cattedra;

b) il completamento, fatte salve le conferme di cui al precedente punto a), deve essere dato secondo il criterio di vicinanza all'istituto di titolarità, indipendentemente dal tipo d'istituto; in tale operazione dovrà essere tenuto presente sia l'ambito territoriale del Comune, che ove possibile non deve essere superato, sia la necessità di abbinamento tra spezzoni orari di entità complessiva corrispondente all'orario di cattedra o non inferiore a 18 ore settimanali;

c) le ore disponibili nelle sezioni serali, dopo la costituzione di cattedre «interne» a ciascuna sezione serale, dovranno essere utilizzate per la costituzione di cattedre orario nell'ordine seguente, fermi restando i principi generali espressi in precedenza:

1 - cattedre-orario con classi del corso serale di altro istituto della medesima sede;

2 - cattedre-orario con classi del corso diurno del medesimo istituto;

3 - cattedre-orario con classi del corso diurno di altro istituto;

d) esaurite le precedenti operazioni si potrà procedere agli ulteriori abbinamenti tra istituti situati in sedi diverse facilmente raggiungibili, possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e comunque di regola a distanza non superiore ai 30 Km.; il superamento di tale distanza potrà essere attuato, entro limiti ristretti, nei casi in cui le sedi degli istituti interessati risultino collegate da vie di comunicazione e mezzi di trasporto che assicurano un collegamento rapido ed agevole.

Nel caso di specie, è stata costituita una cattedra orario esterna nell'ambito della medesima istituzione scolastica, come previsto dal comma 2 della suddetta norma, in quanto sia il corso serale che la sede carceraria di Gazzi fanno parte dell'istituzione scolastica I.I.S Minutoli. Inoltre, si è rispettato il parametro di cui al comma 2 lettera a) essendo nell'a.s. 2022/23 la COE composta nel seguente





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

modo: METL00951R Minutoli – Corso serale ore 9 + METL00902C sede carceraria Gazzi ore 11 ([doc 4](#)). Pertanto, la docente poteva essere a conoscenza della composizione della COE, avendo questo ufficio pubblicato la dotazione organica con proprio provvedimento del 12.05.2022 ([doc.5](#)).

A ciò si aggiunga che questo ufficio ha proceduto alla costituzione della cattedra orario esterna con titolarità al Minutoli corso serale, al fine di salvaguardare la titolarità del docente nella fase di determinazione degli organici, così come richiesto dalla [nota ministeriale prot. n. 26952 del 12.04.2023](#).

Tale circolare ministeriale nella parte relativa alle disposizioni comuni prevede espressamente che *“L’attribuzione delle ore sviluppate dall’organico di ogni singola autonomia alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, l’ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica”*.

Invero, come emerge dalla dotazione organica del corso serale per la classe di concorso A012, sussistevano al momento della formazione delle cattedre due docenti titolari ([doc. 6](#)), 1 Cattedra Orario interna e uno spezzone orario pari a 9 ore ([doc. 7](#)). Con tale spezzone orario è stata costituita la Cattedra Orario Esterna, evitando di creare una situazione di esubero di personale a livello della singola istituzione scolastica ([doc. 8](#) e [doc 8 bis](#))

La salvaguardia della titolarità è un principio che deve guidare l’amministrazione nella fase di elaborazione degli organici, così come previsto dalla normativa e affermato dalla suddetta pronuncia della Corte di Cassazione, la quale in merito alla citata normativa ha evidenziato che *“In sostanza si tratta di una disposizione che, prevedendo l’istituzione delle cattedre anche mediante l’utilizzazione degli spezzoni orari, è stata dettata dal legislatore essenzialmente con l’obiettivo di salvaguardare la titolarità del docente perché qualora l’Amministrazione non riuscisse a formare una cattedra di almeno 18 ore attraverso un completamento con altre scuole, si determinerebbe di certo un esubero”*.

A ciò si aggiunga che la [nota ministeriale](#) consente la costituzione in organico di cattedre superiori alle 18 ore, al fine di garantire l’unitarietà dell’insegnamento di una disciplina e la salvaguardia del titolare. Infatti, nelle disposizioni relative alla scuola secondaria di secondo grado è espressamente previsto che *“solo allo scopo*





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore, che, come parametro indicativo e derogabile motivatamente al fine di garantire la continuità didattica, non superino le 20 ore settimanali sempreché non sia possibile attivarle secondo quanto previsto dal comma precedente”.

A tal proposito, si rappresenta che il contributo orario per la predetta classe di concorso nella sede carceraria è pari a cinque ore per la terza classe e cinque ore per la V classe ([doc. 9](#) - METL00902C sede carceraria – indirizzo ITCA) e sei ore per la prima classe ([doc. 9 bis](#)). Pertanto, l'amministrazione ha costituito la cattedra orario esterna composta 9 ore I.I.S Minutoli corso serale per la tutela del soprannumerario + 10 ore Minutoli sede carceraria per la tutela dell'unitarietà dell'insegnamento didattico.

Mentre nella sede carceraria per la classe di concorso interessata non sussistono docenti titolari, come dimostrato dal [doc. 10](#) che si allega, dal quale emerge che nella fase di elaborazione degli organici era presente un solo docente titolare per la classe di concorso A037.

Al contrario di quanto asserito da parte ricorrente, è stata fornita la prova che nella fase di determinazione degli organici del corso serale dell'I.I.S, Minutoli, per la classe di concorso A012, sussistevano due docenti titolari (vedi [doc. 6](#)), 1 Cattedra Orario interna e uno spezzone orario pari a 9 ore (vedi [doc. 7](#)). Con tale spezzone orario è stata costituita la Cattedra Orario Esterna, evitando di creare una situazione di esubero di personale a livello della singola istituzione scolastica ([doc. 8](#)).

A riprova della correttezza e della legittimità della costituzione della cattedra volta alla salvaguardia del titolare presso il corso serale, (doc. 6) contenente i nominativi dei docenti titolari presso l'IIS Minutoli corso serale nella fase di formazione delle cattedre (che è prodromica rispetto alla successiva fase dei trasferimenti, come verrà di seguito meglio enucleato).

Dal file allegato emerge che – nella fase di elaborazione degli organici - erano presenti nella dotazione organica del corso serale Minutoli: Crisafulli Sandra e Cangini Emilia e, pertanto, la formazione della COE ha consentito di non determinare una situazione di soprannumerarietà, come si evince da nota inviata in data 18.04.2023 ([doc 22](#) e [doc 22 bis](#)) dove emerge che nessun docente era più





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

soprannumerario per la classe di concorso A012 nel corso Serale dell'I.I. S Minutoli.

Ad avviso di controparte, invece, non avrebbe potuto trovare applicazione la regola di cui all'articolo 7 comma 2 lettera dell'Ordinanza Ministeriale, perché presso il corso serale non vi era nessun docente titolare da salvaguardare.

La documentazione in atti è di per sé sufficiente a dimostrare l'erroneità della tesi di parte ricorrente, ma per completezza è opportuno chiarire le modalità e i tempi di formazione dell'organico e dei trasferimenti, al fine di confutare quanto asserito a pag. 2 del ricorso "o la cattedra assegnata alla ricorrente con completamento prevalente di ore presso la sede carceraria, è stata costituita per mantenere il posto al precedente titolare, in virtù della richiamata deroga, ed allora tale cattedra doveva essere mantenuta (assegnata) al precedente titolare e non poteva essere assegnata alla istante come avvenuto".

L'articolo 2 comma 4 dell'O.M. 36 dell'1.03.2023 relativo ai termini relativi alle operazioni di mobilità ha previsto che per il personale docente per tutti i gradi di istruzione [...] il termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili è il 27 aprile 2023 (elaborazione della dotazione organica delle istituzioni scolastiche), il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità (validazione delle domande presentate dai docenti) è il 2 maggio 2023 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 24 maggio 2023.

Ne consegue che la fase di determinazione degli organici, consistente nella creazione dei posti comprensivi di cattedre orario interne e cattedre orario esterne è avvenuto entro il termine del 27 aprile e, pertanto, fino a tale data la dotazione organica per la classe di concorso A012 del corso serale dell'I.I. S Minutoli, comprensiva di cattedre e docenti era così composta: 1 COI e 1 COE occupate dalla professoressa Crisafulli Sandra e Cangini Emilia. Qualora, infatti, non fosse stata formata la COE una delle due docenti sarebbe risultata soprannumeraria, in base all'ordine stabilito dalla graduatoria interna d'istituto.

A differenza di quanto asserito dalla ricorrente, il posto assegnato alla professoressa Duca Annamaria è un posto che si è reso vacante e disponibile durante la fase dei movimenti, che è fase successiva rispetto a quello della formazione degli organici. Infatti, sui posti determinati in sede di elaborazione dell'organico si stabiliscono le





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

cattedre vacanti e disponibili sui cui verranno effettuate le successive operazioni di mobilità.

Come emerge dal bollettino dei movimenti che si allega ([doc. 23](#)) la professoressa Crisafulli ha ottenuto il trasferimento comunale, a domanda, presso il corso diurno dell'I.I.S Minutoli.

È del tutto evidente che l'amministrazione nel momento di formazione degli organici aveva l'obbligo di tutelare i docenti titolari, essendo avvenuto il trasferimento della prof.ssa Crisafulli in un momento successivo, sui posti che si sono resi vacanti e disponibili a seguito dei diversi spostamenti comunali dei docenti. Infatti, si verifica in tali casi la situazione per cui una sede di titolarità occupata da un docente viene attribuita ad altro docente, se il primo trova il trasferimento presso altra sede. Ciò comporta che in tale fase dei trasferimenti muta qualitativamente il quadro delle sedi vacanti rispetto alle disponibilità iniziali per la mobilità, trattandosi di sedi che, seppur occupate nella fase di elaborazione degli organici, si rendono disponibili a seguito dei movimenti da una istituzione scolastica a un'altra.

A nulla rilevano le contestazioni in merito all'assegnazione delle ore ai docenti, che afferiscono ad un momento successivo rispetto alla determinazione delle cattedre di organico di diritto, sulle quali sono determinati i trasferimenti ai sensi dell'articolo 8 ex [CCNL](#).

SEGUE: SULLA PIENA LEGITTIMITA' DELL'ASSEGNAZIONE SEDE CARCERARIA QUALE COMPLETAMENTO DELLA CATTEDRA ORARIO ESTERNA

Parte ricorrente ritiene che l'amministrazione scolastica abbia posto in essere un espediente volto a superare la mancata manifestazione di volontà della docente a insegnare presso le sedi carcerarie attraverso l'artificio della cattedra orario.

Tale ricostruzione appare lacunosa e priva di alcun solido fondamento normativo, anche tenuto conto del fatto che i movimenti si svolgono mediante procedura informatizzata contemporaneamente in tutte le sedi scolastiche d'Italia.

La circostanza che sfugge alla ricorrente è che la domanda di passaggio di ruolo, che le ha consentito di passare dalla scuola secondaria di primo grado a quella secondaria di secondo grado, è domanda volontaria, presentata spontaneamente e





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

senza nessun obbligo alcuno, la cui corretta compilazione è onere esclusivamente ricadente sul soggetto presenta tale istanza. La compilazione dell'istanza deve essere guidata dal consolidato e generale principio di autoresponsabilità.

Si tratta, infatti, di un principio immanente nell'ordinamento giuridico, in forza del quale la docente è tenuta a conoscere le regole che disciplinano la corretta compilazione della domanda di mobilità, tenuto conto delle disposizioni contenute nel CCNI e le conseguenze che derivano dall'inserimento erroneo dei dati ovvero dal flag di apposite caselle. La ricorrente, invece, a distanza di 1 mese dalla presa di servizio, avvenuta il primo settembre, avanza pretese non supportate dalla normativa di settore.

A ciò si aggiunga che, parte ricorrente fornisce un'interpretazione della normativa contrattuale volta al soddisfacimento delle proprie personali esigenze, senza tenere conto che quella della mobilità è una procedura in senso lato concorsuale, che deve tenere conto e bilanciare gli interessi coinvolti, tra cui la par condicio tra tutti i docenti aspiranti alla procedura di mobilità, oltre al principio costituzionalmente garantito del buon andamento dell'amministrazione, consistente nel caso di specie nel regolare avvio dell'anno scolastico.

È appena il caso di ribadire che “le norme contrattuali di riferimento non debbano e non possano[...] essere svilite a meri formalismi perché riguardano situazioni che coinvolgono potenzialmente molti insegnanti, dando luogo ad una vera e propria procedura concorsuale” (Tribunale di Agrigento, sentenza del 22 febbraio 2022 nella causa iscritta al N. 100/2021 R.G.)

Pertanto, laddove la docente avesse voluto negare in assoluto l'assenso all'insegnamento presso le sedi carcerarie avrebbe dovuto non flaggare il punto 34 della domanda relativo alle cattedre orario esterne, partecipando in tal caso esclusivamente per le cattedre orario interne (ossia quelle cattedre il cui orario si completa esclusivamente all'interno di ciascuna istituzione scolastica) e per le scuole di titolarità indicate in domanda. A ben vedere, nell'ipotesi di flag delle COE il docente, da una parte amplia le possibilità di ottenere il movimento, in quanto inserisce tra le potenziali preferenze il più ampio ventaglio di scelta delle sedi, ma contemporaneamente assume su di sé l'alea relativa alla sede di completamento.





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

Invero, il docente che flagga la cattedra orario esterna ben potrebbe avere una sede di completamento che non rientra nelle preferenze espresse dal docente nella domanda di mobilità.

Per tale motivo, l'articolo 11 del C.C.N.I. statuisce che “Nell’indicazione delle preferenze, per le cattedre per le quali è previsto il completamento in una o due scuole i movimenti saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda”.

Poiché la ricorrente ha manifestato la volontà a vedersi attribuita nella scuola prescelta in domanda le cattedre orario esterne, addirittura anche in diverso comune, le è stata assegnata tale tipologia di cattedra.

Pertanto, nell’ipotesi analoga a quella oggetto di causa, in cui il docente decida di essere soddisfatto su COE, lo stesso può scegliere esclusivamente la scuola sede principale della cattedra (METL00951R I.I.S Minutoli – Corso serale preferenza 11- cfr. doc. 1), inserendola tra le preferenze, ma non può effettuare alcuna scelta per la sede o le sedi di completamento.

Priva di fondamento è la confutazione di parte attrice, secondo cui il predetto articolo 11 comma 1 non trova applicazione per le sedi carcerarie, in quanto fa riferimento al termine “scuola” ma non anche sedi carcerarie.

Pur volendo rimanere nell’alveo dell’interpretazione letterale, occorre evidenziare come l’articolo 11 richiami espressamente “tutte le scuole”, e pertanto, non può assumere una portata restrittiva, bensì ampliativa, comprensiva di tutte le istituzioni scolastiche con cui è possibile costituire cattedre orario esterne, ricomprese le sedi carcerarie e corsi serali.

È del tutto evidente che il riferimento al termine scuola è utilizzato in senso generico e comprensivo di tutte le istituzioni scolastiche, intendendosi per tali sia i corsi diurni, sia i corsi serali e sia le sedi carcerarie. Infatti, i corsi serali e le sedi carcerarie fanno parte del sistema relativo al percorso di istruzione per adulti, e costituiscono sede di organico dell’istituzione scolastica principale, nel caso di specie sia il corso serale sia la sede carceraria, sono sedi facenti parte dell’I.I. S Minutoli.

Laddove l’articolo 11 avesse voluto restringere il campo, come sostenuto dalla ricorrente, avrebbe dovuto fare esclusivamente riferimento ai corsi diurni.





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

3) INSUSSISTENZA DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE AD ESSERE ASSEGNATA SULLA COE DIVERSO COMUNE CON TITOLARITA' ALL'I.I. S MINUTOLI CORSO DIURNO E RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL PROF.RE BARRESI, IN QUALITA' DI CONTRORICORRENTE.

Con riferimento alla ritenuta illegittimità dei movimenti e in particolare del passaggio di cattedra della docente (**mobilità professionale**) e del trasferimento interprovinciale (**mobilità territoriale**) del prof.re Barresi, occorre evidenziare che sono avvenuti nel rispetto della normativa sui trasferimenti.

A tal proposito, si rileva che il [C.C.N.I.](#) disciplina specificatamente le fasi dei trasferimenti e dei passaggi, stabilendo nell'allegato 1 al predetto [CCNI](#) l'ordine delle operazioni.

L'articolo 6 comma 5 [CCNI](#) stabilisce che *“Le operazioni di cui al comma 2 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1 e si svolgono secondo la tempistica prevista nelle relative Ordinanze Ministeriali”*.

Il comma 6 del predetto articolo stabilisce che “Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:

I fase: Trasferimenti all'interno del comune;

II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;

III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale (passaggi di ruolo e passaggi di cattedra).

Ne consegue che **la mobilità professionale (a cui ha partecipato la ricorrente) e i trasferimenti interprovinciali (a cui ha partecipato il prof.re Barresi)** avvengono nella terza fase, così come disciplinato dall'allegato 1.

Il predetto allegato 1 prevede, inoltre, che *“Le operazioni di mobilità relative alla terza fase vengono realizzate nel rispetto delle aliquote di cui all'art. 8 del presente contratto ...”*.

Ai sensi dell'articolo 8 ex [C.C.N.I](#) *“Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale e il 25% alla mobilità*





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

professionale”.

Come emerge dal tabulato riassuntivo dei movimenti elaborati dal sistema [\(doc. 11\)](#) per la classe di concorso A012 erano previste per la terza fase 11 disponibilità, di cui 6 posti previsti per i trasferimenti e 5 per i passaggi.

Dal suddetto [allegato 11](#), si evince che sono stati disposti:

- 5 passaggi provinciali in entrata
- 4 trasferimenti interprovinciali in entrata.

Pertanto, rispetto alle disponibilità iniziali relative ai trasferimenti interprovinciali per la terza fase (6 posti), ne residuavano 2; tali posti rimasti liberi a seguito dei mancati trasferimenti interprovinciali, ai sensi dell'articolo 8 [CCNI](#) comma 9, sono stati attribuiti in via residuale ai passaggi.

Infatti, l'articolo 8 prevede che *“Nel caso in cui terminate le operazioni di mobilità territoriale l'aliquota dei posti destinati non venga esaurita, i posti residui sono destinati alla mobilità professionale, fatta salva la salvaguardia del personale in esubero sulla provincia”.*

Dallo stesso tabulato riassuntivo dei movimenti ([doc. 11](#)), è dimostrato che sono stati effettuati 2 passaggi (mobilità professionale) del punto II, lettera C Allegato 1 CCNI, ossia *“... passaggi di ruolo e di cattedra provinciali dei docenti non soddisfatti nelle operazioni di cui al precedente punto I) a causa del limite delle disponibilità di cui all'articolo 8. In tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in stretto ordine di punteggio”.*

Dalla disamina del bollettino dei movimenti ([doc. 3](#)), risulta chiaramente che in totale sono stati disposti 7 passaggi: 6 passaggi di ruolo provinciali e 1 passaggio di cattedra provinciale. Di tali passaggi 5 sono stati effettuati nel rispetto dell'aliquota iniziale prevista dall'articolo 8 [C.C.N.I.](#), ossia i passaggi di ruolo dei docenti che hanno partecipato alla terza fase dei movimenti punto I, lettere a-h (i docenti soddisfatti in tale fase sono: Ciraulo Rosalba, Ali M. Antonietta, Napoli Stefania, Palella Antonino, Rizzo Domenica, aventi tutti punteggio superiore rispetto a quello posseduto dalla ricorrente). Gli ulteriori 2 passaggi relativi alle docenti Duca Annamaria e Salerni Maria Elena sono stati effettuati sui posti residuati all'esito dei trasferimenti interprovinciali. Tali docenti sono state soddisfatte nella terza fase al punto II, lettera C.





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

Pertanto, è evidente che il prof.re Barresi, avendo partecipato ai trasferimenti interprovinciali, di cui all'allegato 1, terza fase, al punto I lettera r), è stato movimentato nella scelta della sede dal sistema in via prioritaria rispetto alla ricorrente.

Infatti, nel rispetto della sequenza contrattuale e delle aliquote dei posti, il prof.re Barresi ha preceduto nelle operazioni la prof.ssa Duca Annamaria e, pertanto, quest'ultimo ha scelto la sede prima dalla ricorrente, come emerge dalla graduatoria degli aspiranti al movimento ([doc. 11 bis](#)) nella quale si dimostra che i docenti rivestono diverse posizioni in graduatoria rispetto alla fase in cui sono stati trattati.

Per scrupolo difensivo, si ribadisce ulteriormente la correttezza della procedura di mobilità nel rispetto delle aliquote e delle fasi di cui al CCNI.

Come affermato da parte ricorrente, sia il prof.re Barresi sia la prof.ssa Duca Annamaria hanno entrambi partecipato alla terza fase dei movimenti, di cui all'Allegato 1 ex CCNI.

Lo stesso allegato 1 individua all'interno della medesima fase un ordine delle operazioni, che corrisponde all'ordine della graduatoria nella quale sono inseriti i docenti. Tale ordine delle operazioni viene enucleato al comma 1) attraverso l'indicazione dei movimenti ricompresi nel punto primo e di quelli ricompresi nel punto secondo, al cui interno esiste una graduazione in base alle lettere.

Specificatamente, il prof.re Barresi ha partecipato nella fase III, punto primo lettera r) del predetto Allegato 1; mentre la prof.ssa Duca Annamaria ha partecipato alla fase III, punto secondo, lettera C Allegato 1 CCNI, ossia "... passaggi di ruolo e di cattedra provinciali dei docenti non soddisfatti nelle operazioni di cui al precedente punto I) a causa del limite delle disponibilità di cui all'articolo 8. In tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in stretto ordine di punteggio".

Ne consegue che la prof.ssa Duca Annamaria è stata soddisfatta sui posti residuati dai trasferimenti interprovinciali cui ha partecipato il prof.re Barresi, il quale vanta il diritto a scegliere la sede prima della prof.ssa Duca Annamaria, tenuto conto della ripartizione dei posti ai sensi dell'articolo 8 ex CCNI.

A tal proposito si evidenzia che a nulla rileva la contestazione in merito alla rettifica della sede del prof.re Barresi, in quanto la stessa non ha inciso sulla posizione della





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

prof.ssa Duca Annamaria, avendo la stessa partecipato ad una fase successiva della procedura di mobilità, come sopra evidenziato, e assegnata sulle sedi residue dai trasferimenti interprovinciali (cui ha partecipato prof. Barresi).

Pertanto, risulta provato che i movimenti sono avvenuti nel rispetto della sequenza contrattuale e delle aliquote dei posti, avendo il prof.re Barresi preceduto nelle operazioni la prof.ssa Duca Annamaria. Il primo ha partecipato al punto primo della fase tre, mentre la ricorrente al punto secondo della fase tre.

4) INSUSSISTENZA DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE AD ESSERE ASSEGNATA PRESSO LA CATTEDRA DEL CAIO DUILIO.

Destituita di fondamento è, inoltre, la contestazione in merito all'attribuzione delle cattedre per conferimento a incarico a tempo determinato presso l'I.I.S. Caio Duilio, non trattandosi di cattedra vacante e disponibile per le operazioni di mobilità di diritto ai sensi dell'articolo 8 ex [C.C.N.I.](#) concernente la mobilità del personale docente per il triennio 2022/25, ma di cattedra disponibile per le operazioni di Organico di Fatto, ai sensi dell'articolo 3 ex [C.C.N.I.](#) concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/22, in quanto il posto non risulta privo di titolare (vacante), ma disponibile per un anno scolastico fino al rientro in servizio del titolare.

A ben vedere, come da comunicazione dell'istituzione scolastica ([doc. 12](#)), la cattedra della classe di concorso A012 si è resa disponibile per conferimento incarico a tempo determinato, in quanto la docente Pallone Letizia si trova in servizio all'estero. Ciò significa che il posto è libero, ma non vacante, in quanto è presente il titolare, il quale per un periodo limitato nel tempo non presta servizio presso la scuola di titolarità. E, pertanto, va temporaneamente sostituito.

È stato già chiarito che le cattedre per la classe di concorso A012 presenti all'IIS Caio Duilio sono cattedre non vacanti, ma cattedre disponibili, in quanto il posto è coperto dal titolare, il quale si trova temporaneamente assente.

A riprova di ciò è stato depositato in atti comunicazione della scuola dalla quale si può desumere che i posti per la classe di concorso A012 sono disponibili, ma non vacanti in quanto il posto si è temporaneamente liberato, essendo una docente all'estero, mentre l'altro posto è disponibile, ma non privo di titolare, in quanto la docente è temporaneamente sospesa dal servizio.





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

Ad ogni buon conto, per mero scrupolo difensivo e al fine di confutare ulteriormente la tesi di parte attrice, si allega il file dei docenti titolari al Caio Duilio per l'a.s. 2023/24 (doc. 4), nonché dei posti disponibili (doc.5), dal quale si evince quanto già sostenuto con memoria di costituzione e risposta, ossia l'insussistenza di posti vacanti per la procedura di mobilità.

Dai file allegati emerge che all'I.I.S. Caio Duilio sono presenti 13 COI e 13 docenti titolari; pertanto, nessuna cattedra vacante sussiste e i docenti citati nelle note difensive sono presenti nell'organico dell'istituzione scolastica, contrariamente da quanto affermato da parte ricorrente.

Per tale motivo, in ossequio alla normativa di cui all'articolo 3 ex [CCNI](#) sulle assegnazioni provvisorie e sulle utilizzazioni, tali posti vengono coperti per il periodo di un anno con incarico a tempo determinato, finché non rientra il docente titolare nella cattedra di propria titolarità.

Per quanto, sopra non trattandosi di posto vacante e disponibile, la sede non può essere assegnata per passaggio di ruolo (con titolarità definitiva) alla ricorrente.

5) IMPOSSIBILITA' DI PROCEDERE AL RISPRISTINO DELLA SITUAZIONE QUO-ANTE CON RIASSEGNAZIONE DELLA CATTEDRA IN PRECEDENZA ASSEGNATA PRESSO LA SCUOLA MEDIA BOER – VERONA TRENTO DI MESSINA.

Ai sensi dell'articolo 5 c. 5 [dell'OM 36/23](#), *“Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi”*.

Occorre rilevare che le condizioni per rinunciare al trasferimento concesso sono tassativamente enucleate dalla predetta normativa ministeriale e devono sussistere cumulativamente:

1. Gravi motivi sopravvenuti;
2. Il posto di provenienza sia rimasto vacante;
3. La rinuncia non deve incidere sulle operazioni relative all'organico di





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

fatto.

Tralasciando l'estrema tardività della richiesta ([doc.13](#)) avvenuta nella data del 25.10.2023 (ad anno scolastico avviato, quando la docente ha preso servizio il 1° settembre, e ad ogni modo l'organico di diritto è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione in data 12.05.2023 [doc.14](#)), nonché la pretestuosità dei motivi, occorre rilevare che non sussiste nel caso di specie la vacanza del posto nell'istituzione scolastica di provenienza.

A ben vedere nella dotazione organica dell'I.C. Verona Trento, scuola di precedente titolarità, dopo le operazioni di mobilità, sono presenti per la classe di concorso A022: 15 cattedre orario interne e 15 docenti titolari ([doc. 15](#)).

A ciò si aggiunga che ai sensi dell'articolo 461 del d.lgs. 297/94 *“Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive”*.

Per quanto sopra, la richiesta non può trovare accoglimento.

Alla luce di quanto argomentato, per le considerazioni ed i motivi sopra esposti:

VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE

DICHIARARE la sopravvenuta carenza di interesse rispetto al petitum richiesto;
RIGETTARE comunque il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in narrativa;

Con vittoria di spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c. sia per la fase cautelare che per la fase di merito.

Allegati:

[Doc.1 Domanda di passaggio di ruolo\(mobilità professionale\)](#)

[Doc.2 Riscontro Usp prot 25925 del 30.10.23](#)

[Doc.3 Bollettino dei movimenti](#)

[Doc.4 dotazione organica Serale Minutoli](#)

[Doc. 5 dotazione organica pubblicata il 12 maggio 2022](#)

[Doc.6 titolari prima dei movimenti](#)

[Doc.7 MINUTOLI SERALE METL00951R](#)

[Doc.8 serale Minutoli 2023-24 pag 1](#)

[Doc 8 bis prospetto organico e disponibilita'](#)





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

[doc. 9 - METL00902C sede carceraria – indirizzo ITCA](#)

[doc.9 bis Ore Residue O.F. 2023/24](#)

[doc 10 TITOLARI PRIMA MOVIMENTI CARCERE](#)

[doc 11 ALIQUOTE ART.8 CCNI](#)

[doc 11 bis graduatoria aspiranti al movimento](#)

[doc.12 comunicazione scuola compressed](#)

[doc.13 nota 25579 a firma del legale della ricorrente](#)

[doc.14 DECRETO POSTI O.D. 2023-2024](#)

[doc.15 PROSPETTO ORGANICO, TITOLARI E DISPONIBILITA' SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO ANNO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO : 2023/24 - SITUAZIONE](#)

[doc.16 RELAZIONE IIS MINUTOLI](#)

[doc. 17 Lettera notifica domanda mobilità 2024/2025](#)

[doc. 18 decreto secondo grado AOUSPME.REGISTROUFFICIALE.2024.0010224](#)

[doc. 19 bollettino risultati elaborati dal sistema con protezione dei dati personali -
II-GRADO](#)

[doc. 20 688 DA Istr del 07 04 2023 CALENDARIO SCOLASTICO 202 2024](#)

[doc. 21 Allegato al DA 688 Istr del 07 04 2023 PROSPETTO CALENDARIO SCOLASTICO
2023 2024](#)

[doc 22 nota 9060 del 18 aprile 2023](#)

[doc 22 bis allegato nota 9060 del 18 aprile 2023](#)

[doc 23 bollettino trasferimento comunale 2023/2024](#)

[CCNI mobilità docenti PED e ata 22 25 firma definitiva 18 signed-signed – Copia
sentenza dalla Corte di Cassazione del 17 marzo 2021, n. 7528](#)

[O.M. del 9 luglio del 1996 n. 332](#)

[nota ministeriale prot. n. 26952 del 12.04.2023](#)

[CIR-SICILIA-2019-20-2020-21-e-2021-22-con-allegato-Criteri-sostituzione-DSGA](#)

[Nota 34778 del 14 giugno 2023 - Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale
docente educativo ed ATA as 2023 2024](#)

Messina, lì 01/07/2024

Il Funzionario

Alessandra Meliadó

Documento firmato digitalmente

